

Deliberazione N.

DdL.872

Assessore

Assessore D'Alessio Lidia

Assessore Palmeri Sonia



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	02
DG	13	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

28/12/2017

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta al Consiglio Regionale di Disegno di Legge per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 73 del D.L.gs. 118.2011 e successive modificazioni e integrazioni, di debiti fuori bilancio. Importo complessivo euro 254.825,53.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa rese dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) il Consiglio Regionale, con Legge regionale 20 gennaio 2017 n. 4, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- b) la Giunta Regionale, con la DGR n. 59 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- c) con DGR n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- d) nei casi espressamente previsti dalla legge il Tesoriere Regionale può provvedere al pagamento di somme indipendentemente dall'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ente, come nel caso di pagamenti effettuati su assegnazione da parte dell'Autorità Giudiziaria sulla base di sentenze esecutive e a seguito di procedura esecutiva forzata ai sensi dell'art.543 c.p.c.;
- e) gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che: "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive", nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- f) l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001, disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;
- g) l'art. 73, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha dettato la disciplina per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, prevedendo che il Consiglio regionale ne riconosce con legge la legittimità;
- h) alla citata disposizione legislativa, è stabilito che, qualora derivanti da titolo giurisdizionale esecutivo, dei debiti fuori bilancio è riconosciuta la legittimità nel caso di infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni dalla data di proposta del disegno di legge;

RILEVATO che:

l'Assessore al Bilancio, con nota del 7.9.2016, prot n. 828/SP, ha fornito indicazioni operative per le procedure di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;

con DGR n. 444 del 12.07.2017 è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio;

DATO ATTO che:

sono state istruite le seguenti pratiche riguardanti sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati di seguito, rinviando per i dati di dettaglio alle allegate schede di rilevazione delle partite debitorie:

- 1) sentenza del Tribunale di Napoli n. 5094/2017, che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 106.571,87, di cui € 94.786,71 a favore della sig.ra Anna Carbone ed € 11.785,16 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Vincenzo Capuano;
- 2) sentenza del Tribunale di Napoli n. 4976/2017, che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 7.200,89, di cui € 5.331,99 a favore del sig. Armando Gallo ed € 1.868,90 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Francesco Monetti;
- 3) sentenza del Tribunale di Napoli n. 3074/2017 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 141.052,77, di cui € 131.846,70 a favore della sig.ra Fiorella Stipa, € 8.171,07 all'avv. Massimiliano Formicola ed € 1.035,00 all'INPS;

DATO ATTO altresì che,

- a) gli estremi dei creditori, delle sentenze, degli importi da finanziare col presente provvedimento e i relativi capitoli di spesa sono riassunti nel prospetto allegato "A" alla deliberazione per il riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze per l'importo complessivo di euro **254.825,53**;
- b) i dati più specifici e dettagliati dei titoli esecutivi, degli importi, dei creditori, della vicenda fattuale che ha originato il debito, dell'istruttoria svolta, sono riportati nelle tre schede di rilevazione di partita debitoria allegate al presente provvedimento;

ATTESA la necessità di dover ottemperare ai provvedimenti esecutivi dell'Autorità Giudiziaria, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, fatta salva la possibilità, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto dalla Regione Campania, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

CONSIDERATO CHE

per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, occorre attingere le risorse dai seguenti capitoli di spesa allo scopo istituiti e che presentano la sufficiente disponibilità, di competenza della Direzione Generale delle Risorse Umane e che sono denominati rispettivamente:

- Capitolo 387 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di **euro 173.596,94**;
- Capitolo 388 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di **euro 38.384,75**;
- Capitolo 389 denominato *"Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14"*, Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di **euro 30.657,29**;
- Capitolo 167, in conseguenza della variazione di bilancio ivi proposta, denominato *"Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria"* Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01 per un importo di **euro 12.186,55**;

DATO ATTO che:

- a) occorre ottemperare alle citate sentenze;
- b) il debito complessivo, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€ 254.825,53**;
- c) la spesa complessiva di **€ 254.825,53**, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio;
- d) il debito fuori bilancio in questione di **€ 254.825,53** derivante dalle predette sentenze è certo, liquido ed esigibile;
- e) il disegno di legge regionale concernente l'approvazione del predetto debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto come previsto dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio adottato con DGR n. 444 del 12.07.2017;

RITENUTO:

di dover prendere atto, senza che ciò rappresenti acquiescenza in relazione alle sentenze, dei titoli esecutivi sopra individuati, tutti dettagliatamente specificati nelle tre schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dover proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014 e dalla Legge n. 190/2014, il disegno di legge per il riconoscimento della legittimità di una partita debitoria complessivamente ammontante a **euro 254.825,53**, derivante da titoli esecutivi dettagliatamente descritti in allegato in uno alle fonti di finanziamento da ripartire su diversi capitoli di bilancio;

Sentito, per i profili di competenza, l'Ufficio legislativo del Presidente;

VISTI:

il decreto legislativo 118/2011;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1731 del 30/10/2006;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 12/07/2017;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017;

propongono e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui riportate,

- 1) di prendere atto dei titoli giurisdizionali esecutivi, come riassuntivamente elencati nell'allegato A al presente provvedimento, da cui discende un debito fuori bilancio di importo complessivo pari a euro 254.825,53;
- 2) di proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale, concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi euro 254.825,53, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- 3) di dare atto che i dati e gli estremi dei creditori, delle sentenze, degli importi da finanziare col presente provvedimento, dei capitoli di spesa e relativi importi da corrispondere, sono riassunti nel prospetto denominato: allegato "A" alla deliberazione per il riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze, mentre il dettaglio degli atti riguardanti i singoli debiti fuori bilancio sono riportati nelle schede debitorie identificate con i numeri da 1 a 3, che formano tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di far fronte alla spesa complessiva mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa sull'esercizio finanziario 2017, a valere sulle dotazioni finanziarie disponibili, dei seguenti capitoli di spesa:
 - sul capitolo 387 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a compensi riconosciuti, rivalutazioni e spese legali di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U.1.01.01.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.01, per un importo di € 173.596,94;
 - sul capitolo 388 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative a oneri riflessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 101, IV Livello PDC U. 1.01.02.01.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.02.02, per un importo di euro € 38.384,75;
 - sul capitolo 389 denominato "Pagamento di debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7/2002 derivanti da sentenze passate in giudicato in materia di personale relative ad interessi di competenza della D.G. 55 14", Missione Programma Titolo 01.10.01, Macro Aggregato 107, IV Livello PDC U.1.07.06.99.000, COFOG 01.03, Codice identificativo spesa UE 08, SIOPE bilancio 01.09.01, per un importo di euro € 30.657,29;
 - sul capitolo 167, in conseguenza della variazione di bilancio ivi proposta, denominato "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) collegata a compensi relativi a debiti fuori bilancio riguardanti titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria" Missione Programma Titolo 01.10.01 Macro Aggregato 102. V Livello PDC 1.02.01.01.001, COFOG 01.03 Codice identificativo spesa UE 08 SIOPE bilancio 01.08.01 per un importo di € 12.186,55;
- 5) di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e alla Direzione Generale per le Risorse Umane l'adozione degli atti di competenza consequenziali;
- 6) di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'eventuale istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
- 7) di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale per la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, e al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della L. 289/2002; al Consiglio Regionale; al Capo di Gabinetto e al Capo dell'ufficio legislativo del Presidente; alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.872	del	28/12/2017	DIR. GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR. GEN.
				DG 14 DG 13	02 00

OGGETTO :

Proposta al Consiglio Regionale di Disegno di Legge per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 73 del D.L.gs. 118.2011 e successive modificazioni e integrazioni, di debiti fuori bilancio. Importo complessivo euro 254.825,53.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - ASSESSORE -		<i>Assessore D'Alessio Lidia Assessore Palmeri Sonia</i>		29/12/2017 29/12/2017
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott. Oddati Antonio (ad interim) Dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>		29/12/2017 29/12/2017

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	28/12/2017	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	29/12/2017

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 40.7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50.14 : Direzione generale per le risorse umane
- 60.1 : AVVOCATURA REGIONALE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenze

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Beneficiario	Importo spettante	Imputazione				Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio giudiziario	Provvedimento			CAP 387	CAP 388	CAP 389	CAP 167	
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5094/2017	Carbone Anna	94.786,71	69.333,32	18.562,61	997,45	5.893,33	106.571,87
			Avv. Capuano Vincenzo	11.785,16	11.785,16				
Scheda 2	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 4976/2017	Gallo Armando	5.331,99	3.768,65	1.008,98	234,02	320,34	7.200,89
			Avv. Monetti Francesco	1.868,90	1.868,90				
Scheda 3	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 3074/2017	Stipa Fiorella	131.846,70	77.634,84	18.813,16	29.425,82	5.972,88	141.052,77
			Avv. Formicola Massimiliano	€ 8.171,07	€ 8.171,07				
			INPS	1.035,00	1.035,00				
TOTALI				€ 254.825,53	€ 173.596,94	€ 38.384,75	€ 30.657,29	€ 12.186,55	€ 254.825,53

**ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ ad oggetto:
“Disegno di legge per il riconoscimento d ai sensi dell’art. 73, del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, di debiti fuori bilancio riguardanti la
Direzione Generale per le Risorse Umane”“ Importo complessivo di € 254.825,53**

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
Importo complessivo di € **254.825,53**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Il debito fuori bilancio, pari all'importo complessivo di Euro **254.825,53** per sentenze di condanna riassuntivamente descritte nell'allegato “A” e in modo dettagliato nelle tre schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito individuato dall’articolo 1 dell'importo pari a euro **254.825,53** si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 01 - Programma 10 – Titolo 01 *del bilancio per l'esercizio finanziario 2017*.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: **Carbone Anna** nata a Avellino il matr. c. f.

Avv. Capuano Vincenzo

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 5094/2017 pronunciata il 22/06/2017 il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso della Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 1712/2016, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Col predetto decreto veniva intimato il pagamento della somma di €. 69.333,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgere del diritto all'effettivo soddisfo, a favore della dipendente Carbone Anna, a titolo di differenze retributive (Indennità di alta professionalità), intimando all'Ente regionale di pagare le spese del procedimento liquidate in complessivi €.1.200,00 oltre €. 180,00 per spese generali ed €. 379,50 a titolo di contributo unificato, nonché IVA e CPA secondo legge con attribuzione. Con la richiamata sentenza n. 5094/2017, il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €. 6.000,00



per diritti e onorari, oltre €. 900,00 a titolo di rimborso spese generali, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

L'ex Unità Operativa Dirigenziale 06 con nota prot. n 521737 del 28/07/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 604371 del 14/09/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti alla ricorrente sig.ra Carbone Anna come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, l'ex Unità Operativa Dirigenziale 06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n 521737 del 28/07/2017 , ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La predetta U.O.D. con nota prot .n. 527640 del 01/08/2017, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 5094/2017 pronunciata il 22/06/2017 del Tribunale di Napoli

TOTALE DEBITO €. **106.571,87**

Dip. Carbone Anna matr.

-Indennità di alta professionalità.	€.	69.333,32
Interessi legali 14/04/2012 – 27/03/2018	€.	997,45
oneri riflessi	€.	18.562,61
IRAP	€.	<u>5.893,33</u>
	€.	94.786,71

Competenze per spese di giudizio Avv. Capuano Vincenzo	€	2.130,44	(D.I. 1712/2016)
	€.	<u>9.654,72</u>	(Sentenza 5094/2017)
	€	11.785,16	

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n. 5094/2017 pronunciata il 22/06/2017 del Tribunale di Napoli;
- decreto ingiuntivo n. n 1712/2016 del Tribunale di Napoli;
- nota prot .n. 527640 della U.O.D. 03;
- Prospetti di calcolo competenze legali

Napoli, 30/10/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, pronunzia mediante lettura la seguente

SENTENZA

all'udienza di discussione del 22/6/2017 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro e previdenza al n. 24741/2016

vertente tra

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Santoni presso il cui studio in [REDACTED] elettivamente domicilio;

Ricorrente

E

Carbone Anna, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Capuano presso il cui studio in [REDACTED] alla Via [REDACTED] elettivamente domicilio;

Resistente

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi e confermate all'udienza di discussione.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16 Novembre 2016 la Regione Campania proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza – in data 3/10/16 n. 1712/16 con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 69.333,32 più interessi legali e rivalutazione monetaria a favore di parte opposta a titolo di spettanze retributive. Esponeva a sostegno dell'opposizione, con articolate argomentazioni, l'infondatezza nel merito della pretesa.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese.

Parte opposta si costituiva evidenziando in primo luogo la tardività dell'opposizione nonché l'infondatezza della stessa di cui chiedeva, quindi, il rigetto con condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali.

Non necessitando attività istruttoria, dopo un rinvio per acquisire documentazione rilevante ai fini della notifica del decreto ingiuntivo e della conseguente tempestività o meno dell'opposizione, la causa viene decisa con sentenza di cui è data lettura in udienza sulle conclusioni delle parti.

L'opposizione è tardiva e deve essere, pertanto, rigettata.

Parte opponente eccepisce la non regolarità della notifica telematica effettuata in data 4/10/16 in quanto non effettuata presso l'indirizzo telematico corretto con conseguente decorrere dei termini per l'opposizione solo dalla successiva notifica effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 13/10/16. Così argomentando giunge alla conclusione che assolutamente tempestivo risulta il ricorso in opposizione depositato in data 16/11/16 e quindi nel termine di giorni 40 di cui all'art.641 c.p.c..

Parte opposta, a sua volta, rileva come la notifica telematica sia stata effettuata correttamente e che comunque in ogni caso avrebbe raggiunto lo scopo con la conseguente tardività del ricorso in opposizione.

A sostegno della propria prospettazione ha prodotto documentazione, ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna, da cui emerge come la notifica telematica del decreto ingiuntivo opposto sia avvenuta in data 5/10/16 mediante recapito all'indirizzo telematico "us01@pec.regione.campania.it", indicato dalla stessa parte opponente come l'indirizzo corretto, cui veniva inoltrata dall'indirizzo "urp@pec.regione.campania.it" cui era stata inviata.

Atteso che la superiore circostanza risulta da documentazione proveniente dalla stessa opponente che l'ha rilasciata all'opposta a seguito di presentazione di istanza di accesso agli atti e che alcun ulteriore rilievo è stato mosso può ritenersi corretta la notifica telematica effettuata in data 5/10/16.

Da tanto sopra consegue la tardività del ricorso in opposizione depositato in data 16/11/16 in quanto non rispettoso del termine di 40 giorni di cui all'art.641 c.p.c..

L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente conferma del decreto opposto che era già stato emesso con concessione della provvisoria esecutorietà.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella misura indicata in dispositivo.

P Q M

il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, dott. Diego Vargas, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 6.000,00, per diritti ed onorari, oltre Euro 900,00 a titolo di rimborso spese generali nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

In Napoli, il 22/6/2017

Il Giudice del Lavoro





Reg. Off. 0672670
Tel. 081 1167700
Napoli
A. Carboni

Avv. Vincenzo Capuano

[Redacted]

13381
13 OTT 2016

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per l'Avv. Anna Carbone, nata ad [Redacted] ed ivi residente alla Via [Redacted]

[Redacted], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce (Cfr. all. n. 1) rilasciata su foglio separato dal quale è stata estrafta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Vincenzo Capuano (C.F. [Redacted]) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di legge al seguente indirizzo pec vincenzo.capuano@ordineavvocati.it, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. De Pretis n. 19.

2532

CONTRO

la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81, cap 80132, C.F. 80011990639.

PREMESSO

- 1- Che la ricorrente è avvocato funzionario, dipendente della Regione Campania, appartenente di diritto al distinto e separato Ruolo professionale degli avvocati dell'Ente, istituito dall'art. 1, comma 43, della L.R. n. 4/2011;
- 2- Che l'istante presta servizio, come avvocato iscritto ex art. 3, comma 4, Rd. 1578/1933 (oggi artt. 18, 19 e 23 l. 247/2012) all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, a far data dal 2001, a seguito di assunzione dietro pubblico concorso per il profilo di avvocato (categoria D3 del CCNL 31.3.1999, ex VIII qualifica funzionale), presso l'Avvocatura regionale (oggi Ufficio Speciale Avvocatura a mente dell'art. 29 del Reg.to n. 12/2011), come attesta la procura generale ad lites per notar Cimmino del 17.9.2002, ed, attualmente, è assegnata all'Unità operativa Dirigenziale (U.O.D.) Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione - codice n. 60 01 07 00, interna all'Avvocatura in virtù di Decreto n. 506/2014 dell'Avvocato Capo;
- 3- Che, per effetto della nuova organizzazione del personale della G.R., introdotta dal citato Reg.to n. 12/2011 (avente forza di legge siccome approvato in virtù della delega concessa dal Consiglio regionale ex art. 2 della L.R. 8/2010, che costituendo il Nuovo Ordinamento della G.R. entrato in vigore il 15.4.2012, ha attuato l'art. 1, comma 43, della L.R. n. 4/2011), in sede di prima applicazione del Ruolo speciale ex art. 1, comma 43, della L.R. n. 4/2011, l'art. 30, comma 2, del Reg.to n. 12/2011 ha attribuito, a ciascun avvocato funzionario, appartenente al Ruolo professionale, un'indennità speciale da quantificarsi con delibera di G.R., avendo come parametro di riferimento l'indennità di alta professionalità ex art. 10 del CCNL 2004 alla stregua di quanto previsto, in parte qua, dall'art. 40, comma 3, del medesimo Reg.to;

- 4- Che la disposizione dell'art. 30, comma 2, del Reg.to n. 12/2011 ha immediata e diretta applicazione nell'ordinamento regionale ai sensi dell'art. 117, 4 comma, Cost. che attribuisce alle Regioni piena e discrezionale autonomia organizzativa in ordine alla disciplina giuridica e retributiva dei propri dipendenti anche in deroga al CCNL e fino a nuova pattuizione contrattuale, in virtù di quanto peraltro consentito dall'inversione delle fonti in soggetta materia stabilita dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2009 dalla cd. Riforma Brunetta (d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);
- 5- Che la Regione Campania, seppur con notevole ritardo, ha dato esecuzione all'art. 1, comma 43, della L.R. n. 4/2011 e all'art. 30, comma 2, del Reg.to n. 12/2011, con deliberazione di G.R. n.196 del 14.4.2015, con la quale si è espressamente provveduto, con effetto dal 15.4.2012, a quantificare <<. in sede di prima applicazione, l'indennità speciale, riconosciuta da detta normativa in favore dei funzionari avvocati inseriti nel ruolo professionale dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale della Campania, nella misura annua di euro 16.000,00 (sedicimila) al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, a far data dall'entrata in vigore del Regolamento n.12/2011, a valore sui capitoli n.30, n.33 e n. 37 del bilancio regionale ... >>. demandando ai preposti uffici del trattamento economico il pagamento in busta paga dell'indennità;
- 6- Che l'entrata in vigore del regolamento decorre, come si è detto, dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bure.
- Pertanto, poiché il Reg.to n. 12/2011 è stato pubblicato sul BURC n.77 del 16.12.2011, l'indennità quantificata con delibera di G.R. n. 196/2015 spetta alla ricorrente dal 14.4.2012 a tutt'oggi, nella misura di € 16.000,00 (sedicimila) annui e di € 1.333,33 per ciascun rateo mensile maturato e non pagato;
- 7- Che, allo stato, non risulta ancora pagato nessun rateo, né alcuna delle annualità spettanti alla ricorrente avvocato (dal 14.4.2012 al 14.4.2013, dal 14.4.2013 al 14.4.2014, dal 14.4.2014 al 14.4.2015, dal 14.4.2015 al 14.4.2016 per il totale di anni 4 e mesi 4; maggio, giugno, luglio e agosto del 2016), per cui il credito certo, liquido e determinato ammonta ad oggi alla complessiva somma di € 69.333,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna annualità e sino al saldo;
- 8- Che codesto Tribunale è intervenuto già sulla questione, concedendo alle colleghe della ricorrente (avv.ti Amalia Marino e Carmela Argenzio), nel corso del 2015, rispettivamente i decreti ingiuntivi n. 1392/15 e n. 11891/15, per le mensilità maturate e non riscosse fino al luglio dello scorso anno, in relazione ai quali l'adito Giudice del lavoro, con sentenze n.

1572 del 19.2.2016 e n. 2226 del 10.3.2016, ampiamente motivate, ha altresì rigettato anche le relative opposizioni proposte dalla Regione Campania, dichiarando legittima e pienamente fondata la pretesa degli avvocati funzionari dell'Ufficio Speciale Avvocatura a percepire l'indennità speciale a ciascuno di essi spettante di diritto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del l. eg. n. 12/2011.

9- Che da ultimo, in data 12/09/2016, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Marisa Barbato, ha concesso il decreto ingiuntivo n. 13981/2016; in data 09/09/2016, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Clara Ruggiero, ha concesso il decreto ingiuntivo n. 18968/2016; in data 09/09/2016, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Maria Rosaria Elmino, ha concesso il decreto ingiuntivo n. 18988/2016; in data 05/09/2016, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona del Dott. Giuseppe Gambardella, ha concesso il decreto ingiuntivo n. 1493/2016; in data 02/08/2016, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Lucarino, ha concesso il decreto ingiuntivo n. 1466/2016; in data 04/08/2016 il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Filomena Sarracino, ha concesso il decreto ingiuntivo n. 1467/2016 avente ad oggetto la medesima fattispecie giuridica qui esposta.

10- Che pertanto il credito suddetto, per l'indennità speciale, è suscettivo di essere tutelato e formare oggetto di ingiunzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 c.p.c. da concedersi con apposizione della formula esecutiva ex art. 642 c.p.c. siccome fondato, in fatto e diritto, su prova scritta avente carattere di atto pubblico (D.C.R. n. 196/2015 e sentenze n. 1572 del 19.2.2016 e n. 2226 del 10.3.2016 di codesto Giudice del Lavoro).

CONCLUSIONI

Voglia l'adito Giudice del Lavoro, in accoglimento del suesposto ricorso, ingiungere ai sensi dell'art. 633 c.p.c. alla Regione Campania il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 69.333,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna annualità sino al saldo, nonché le spese ed onorari della presente procedura da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si chiede quindi all'Ill.mo Tribunale adito di munire il decreto, ai sensi del comma 1 dell'art. 642 del c.p.c., della clausola di esecuzione provvisoria trattandosi di credito fondato su prova scritta, fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

Con riserva, in caso di opposizione, di azione per il risarcimento dei danni subiti.

Si depositano i seguenti documenti.

Avv. Vincenzo Capuano

~~_____~~

~~Tel. fax _____~~

- Procura generale ad lites del 2002;
- Reg. n. 12/2011 artt. 29, 30 e 40;
- D.D. 506/2014 dell'Avvocato Capo;
- DGR 196/2015;
- Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 1572/2016;
- Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 2226/2016;
- Decreto ingiuntivo n. 1466/2016;
- Decreto ingiuntivo n. 1467/2016;
- Decreto ingiuntivo n. 1498/2016;
- Decreto ingiuntivo n. 18981/2016;
- Decreto ingiuntivo n. 18968/2016;
- Decreto ingiuntivo n. 18988/2016.

Dichiarazione di valore

Il presente ricorso rientra nel valore di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) (superiore a € 32.000 e fino a € 260.000) e pertanto sconta il contributo di € 759,00 ridotto alla metà per € 379,50.

Napoli, 13.9.2016

Avv. Vincenzo Capuano

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Avv. Anna Carbone, nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] alla [redacted] delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento monitorio innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti della Regione Campania l'Avv. Vincenzo Capuano, con studio in [redacted] alla Via [redacted] conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Capuano in [redacted] alla Via [redacted] pec. [redacted]

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013 e ss.mm.ii.

Napoli, li 13/09/2016

Firma

Avv. Anna Carbone

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Vincenzo Capuano



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

n. 19381/2016 R.G.

Il Giudice, dott. Diego Vargas
Visto il ricorso per ingiunzione proposto da CARBONE ANNA
attesa la propria competenza;
ritenuto che la domanda si fonda su prova scritta rappresentata dai documenti indicati in ricorso e
prodotti in atti (Delibera Giunta Regione Campania 196/15);
considerato che il credito è fondato su documentazione scritta proveniente dal debitore ed attestante
il diritto fatto valere;
letti gli artt. 633 e ss. e.p.c.,
rilevato che sussistono i requisiti di cui all'art.642 e.p.c. per la concessione della provvisoria
esecuzione

INGIUNGE

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,
con sede in Napoli alla Via Santa Lucia 81 di pagare in favore dell'istante per la causale di cui al
ricorso, senza dilazione e autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria, la somma di Euro
69.333,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'insorgere del diritto all'effettivo
soddisfatto, e le spese di questo procedimento, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre Euro
180,00 per spese generali ed Euro 379,50 a titolo di contributo nonché IVA e CPA secondo
legge con attribuzione;

Avverte che, entro il termine di quaranta giorni, può proporsi opposizione innanzi all'istestato
ufficio.

In Napoli il 3/10/2016

Il Giudice del Lavoro
dott. Diego Vargas



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Alla U.O.D. "Contenzioso del lavoro
in collaborazione con l'Avvocatura regionale -
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
(D.G. 55.14.08)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -

All'Ufficio Speciale "Avvocatura"
SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0527640 01/08/2017 12,00

RELAZ. 501403 Elabor. organ. di CCDI - Resanz.

Att. 501402 Contenz. del lavoro in collaus...

Classifica 7.1 Fascicolo 121 del 2017



Oggetto: Richiesta di Impugnativa avverso la sentenza n. 5094/2017 RG 24741/16 del Tribunale di Napoli- sez. Lavoro unitamente all'atto di precetto. Contenzioso Carbone Anna c/ Regione Campania; per indennità speciale ex art. 30 c. 2 reg. reg. n. 11/12.

In riferimento alla nota prot. n. 0521737 del 28/07/2017 dell'U.O.D. 501406 e agli atti giudiziali ad essa allegati, con la presente si chiede l'impugnativa della sentenza di cui all'oggetto di rigetto dell'opposizione ritenuta tardiva, riguardante il pagamento dell'indennità speciale di cui all'art. 30 c. 2 del reg. reg. n. 11/12 a favore dei funzionari avvocati regionali, alla luce del contenuto della recente sentenza del TAR Campania sez. III n. 02866/2017 REG.PROV.COLL n. 05680/2016 REG.RIC decisa in data 16 maggio 2017.

Rispetto alla natura dell'indennità speciale riconosciuta ai funzionari avvocati dall'art. 30, c.2 del reg. reg. n.12/11, confermando nella sostanza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016, il giudice amministrativo precisa nel senso di escludere il carattere aggiuntivo di tale emolumento e puntualizza che "...conformemente alla pronuncia di appello (Consiglio di Stato n. 1507/2016), il riferimento contenuto nell'art. 30, co2 del reg. reg. n. 11/12 alle "modalità previste dall'articolo 40, co.3" rappresenta un rinvio che non può essere limitato alla mera determinazione di una indennità che per il resto costituisce una voce retributiva autonoma aggiuntiva nella busta paga degli avvocati-funzionari" e inoltre riconosce che tale "carattere "speciale" dell'indennità è limitato al fatto che la regione, avvalendosi della sua competenza esclusiva relativamente agli aspetti organizzativi, ha voluto individuare in via generale ed astratta negli "avvocati dell'avvocatura con qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale" una posizione organizzativa di alta professionalità, non dirigenziale istituita presso le strutture della Giunta regionale.

Inoltre in tale ultima pronuncia, si precisa altresì che "E' infatti da sottolineare che, al contrario, nella richiamata sentenza (Consiglio di Stato n. 1507/2016) viene prospettato un

percorso procedimentale successivo alla delibera n. 196/2015; iter che del resto aveva prospettato la stessa Regione ora resistente ed all'epoca appellante, facendo riferimento agli ulteriori e decisivi adempimenti previsti dall'art. 40 c.3 del Regolamento n. 12/11, quali i criteri per l'individuazione delle specifiche posizioni organizzative, il loro numero massimo, la ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, subordinatamente al raggiungimento in sede di contrattazione collettiva dell'accordo quadro con le organizzazioni sindacali che -in materia di trattamento del personale pubblico contrattualizzato, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art.10 CCNL 22/05/2005- costituisce presupposto per la quantificazione e l'attribuzione del trattamento economico spettante ai dipendenti regionali”.

Appare quindi chiaro che il giudice amministrativo considera il *raggiungimento in sede di contrattazione collettiva dell'accordo quadro con le organizzazioni sindacali presupposto per la quantificazione e l'attribuzione del trattamento economico spettante ai dipendenti regionali* e quindi ritiene tale passaggio procedurale necessario per la definizione sia *quantitativa che attributiva* dell'indennità in questione.

A tal riguardo, infine vale la pena riportare, perché espressamente richiamata nella recente sentenza del Tar Campania suindicata, la decisione del Consiglio di Stato, con la sentenza 14/04/2016, n. 1507, allorquando chiarisce: *“...La sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. III, 20 febbraio 2015, n. 1196, della cui ottemperanza si tratta, in conformità al petitum e ai motivi d'impugnazione (aventi complessivamente ad oggetto l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale sulla diffida a provvedere in ordine all'attribuzione dell'indennità speciale il cui pagamento è stato chiesto dagli avvocati regionali), ha dichiarato l'obbligo della Regione di adottare gli atti preordinati a dare concreta attuazione alla normativa di fonte legislativa e regolamentare (rispettivamente, l'art. 1, comma 43, L.R. n. 4 del 2011 e l'art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12 del 2011), "in modo da assicurare ai ricorrenti sia l'attuazione delle misure organizzative del Ruolo professionale sia mediante il riconoscimento dell'indennità speciale di cui all'art. 40, comma 3, del regolamento n.12/2011 (richiamato dall'art. 30, comma 2 stesso regolamento)". In assenza di una specifica domanda e, comunque, di un espresso capo di sentenza di condanna, la pronuncia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, non contiene affatto l'affermazione dell'obbligo della Regione di corrispondere a ciascun ricorrente l'indennità del prevista dalla deliberazione n. 196/2015. D'altra parte, come sottolinea la Regione, la corresponsione dell'indennità presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 10 CCNL 22 maggio 2005, l'accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri d'individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 40, comma 3, del regolamento regionale n. 12 del 2011. Il pagamento dell'indennità esige dunque la preventiva quantificazione del quantum debeatur, ossia l'individuazione della somma concretamente spettante a ciascun interessato, che, nel caso in esame, non sono mai state singolarmente definite ed individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato...”*

Rispetto alla richiesta relazione si rinvia alla ricostruzione fattuale/processuale già evidenziata nelle precedenti relazioni riguardanti il filone di controversia in oggetto, sottolineando infine che quindi la sentenza del Tar Campania sez. III n. 02866/2017 REG.PROV.COLL n. 05680/2016 REG.RIC, ha di fatto accolto nella sostanza l'impostazione più volte prospettata dall'amministrazione, allorquando si precisava che *“...nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, l'unica ricostruzione giuridicamente percorribile in relazione alla applicazione della disposizione dell'art. 30 c. 2 del Reg. Regionale allorquando recita "Agli avvocati dell'avvocatura con la qualifica di funzionari, appartenenti al ruolo professionale è attribuita un'indennità speciale, in sede di prima applicazione, secondo le modalità previste dall'articolo 40, c. 3", alla*

luce altresì anche della Delibera di Giunta Regionale n. 196 del 14.04.2015, è quella che tiene conto del dettato degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tali disposizioni vietano, infatti, l'erogazione di trattamenti economici non previsti espressamente dai contratti collettivi di riferimento, atteso che il trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente pubblico è definito dai contratti collettivi nazionali.

Il Dirigente della U.O.D. 05
Dot.ssa M. Stefania Panza



Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 5094/2017
Dip. Carbone Anna
Avv.CAPUANO VINCENZO

Diritti e onorari			6.000,00
spese generali	15,00%	6.000,00	<u>900,00</u>
			6.900,00
CPA	4%	6.900,00	<u>276,00</u>
			7.176,00
IVA	22%	7.176,00	1.578,72
TOTALE FATTURA			8.754,72
RITENUTA	20%	6.900,00	1.380,00
NETTO A PAGARE			7.374,72
Contributo Unificato stabilito in sentenza			900,00
TOTALE FATTURA	8.754,72 +	900,00 =	9.654,72
NETTO A PAGARE	7.374,72 +	900,00	8274,72

Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli -Sez. Lav
Numero 1712/2016

Dip. Carbone Anna

Avv.CAPUANO VINCENZO

Diritti e onorari			1.200,00
spese generali	15,00%	1.200,00	<u>180,00</u>
			1.380,00
CPA	4%	1.380,00	<u>55,20</u>
			1.435,20
IVA	22%	1.435,20	315,74
TOTALE FATTURA			1.750,94
RITENUTA	20%	1.380,00	276,00
NETTO A PAGARE			1.474,94
Contributo Unificato stabilito in D.I.			379,50
TOTALE FATTURA	1.750,94 +	379,50 =	2.130,44
NETTO A PAGARE	1.474,94 +	379,50	1854,44



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Gallo Armando nato a Napoli ilmatr. c.f.....

Avv. Monetti Francesco

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza 4976/2017 pronunciata il 21/06/2017 e notificata a questa Amministrazione in data 02/08/2017, il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Gallo Armando tesa all'accertamento del suo diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 01/01/1978 al 31/10/1983, ha dichiarato il diritto del predetto ricorrente al pagamento del sopra citato trattamento di fine servizio, condannando la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, della somma di €. 3.768,65 oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €. 1.200,00, a titolo di onorari, oltre IVA e CPA, contributo unificato (€. 118,50) nonché spese generali come per legge, con attribuzione.



L'ex Unità Operativa Dirigenziale 06 con nota prot. n 580568 del 04/09/2017 ,ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 696127 del 23/10/2017 integrata con nota prot. n.707739 DEL27/10/2017, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Gallo Armando come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, l'ex Unità Operativa Dirigenziale 06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n 580568 del 04/09/2017, ha chiesto alla U.O.D. 07 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La predetta U.O.D. con nota prot .n. 590658 del 07/09/2017, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza 4976/2017 pronunciata il 21/06/2017 e notificata a questa Amministrazione in data 02/08/2017

TOTALE DEBITO	€ . 7.200,89
Ex di. Gallo Armando	
Trattamento di fine rapporto	€ . 3.768,65
Interessi legali dal 01/04/2010 al 27/03/2018	€ . 234,02
Oneri Riflessi	€ 1.008,98
IRAP	€ . <u>320,34</u>
	5.331,99

Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco € . 1.868,90

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

sentenza 4976/2017 pronunciata il 21/06/2017 e notificata a questa Amministrazione in data 02/08/2017

- nota prot .n. 590658 della U.O.D. 07
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 27/10/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

CC 1476/10
AVV SPERANZA

Sentenza n. 4976/2017 pubbl. il 21/06/2017
RG n. 3505/2016

3505 2016

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti

03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
7908 Aw
2 AGO 2017
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Dott.ssa Aquilina Picciochi ha pronunciato all'udienza del 21.6.2017 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3505 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2016

TRA

GALLO ARMANDO, rappresentato e difeso dall' Avv.to Francesco Monetti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in [redacted] alla Via [redacted]

Ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avv.to Speranza Fernanda dell'avvocatura regionale, domiciliata presso la sede dell'Ente, in Napoli, Via Santa Lucia, 81

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18.02.2016, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Regione Campania fino al 31.3.2010 in qualità di impiegato di concetto addetto gli uffici dell'Acquedotto cd. "ex Casmez" e di essere stato inquadrato nell'organico della Regione con qualifica di VII livello nel luglio 2011 ma con decorrenza dal 1° novembre 1983, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n.1672 del 20.04.2001; di aver ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Campania in data 31.03.2010, il trattamento di fine servizio maturato dal 1° novembre 1983 alla data di quiescenza con esclusione del periodo trascorso alle dipendenze della Casmez (1.1.1978 - 31.10.1983)

03 AGO. 2017

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0536296 04/08/2017 09,52
REMI : GALLO ARMANDO

Rev. : Avvocatura Regionale

Classificaz. : 4.1.1.



CCHI AQUILINA Emesso Dal: ARUBAPEC S.P.A. NS CA 3 Servizi: 71001574390074084707232603035ec

concludeva chiedendo l'accertamento del diritto al pagamento del Trattamento di Fine Servizio (TFS) relativo al periodo dal 1.1.1978 al 31.10.1983 in cui aveva lavorato per la Casmez con condanna della Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 13.876,74 come da conteggi allegati al ricorso, oltre accessori fino al soddisfo, per la suddetta causale. Vinte le spese, con distrazione.

In particolare invocavano l'applicazione della legge n. 152/1968 e dei principi di cui alla legge 482/1988, in materia di ricongiunzione di tutti i servizi e i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, facendo rilevare che nella fattispecie, così come il trattamento pensionistico era stato calcolato sulla base dell'intero servizio svolto, anche il TFS avrebbe dovuto essere determinato con il medesimo criterio.

La Regione Campania, eccepita preliminarmente la nullità e l'improcedibilità del ricorso nonché la prescrizione del credito, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, facendo rilevare che il rapporto previdenziale veniva ad instaurarsi tra il dipendente e l'Istituto previdenziale; che presso la Casmez il trattamento previdenziale era gestito dall'INA in virtù di una polizza collettiva, tant'è che il ricorrente all'atto del pensionamento aveva ricevuto da tale Istituto assicurativo la liquidazione dell'indennità di fine servizio maturata fino all'inquadramento alle dipendenze della Regione; concludeva per il rigetto del ricorso.

Con note autorizzate, all'udienza del 21.06.2017, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento del minor importo pari a euro 3.768,65 (sottraendo dalla somma originariamente rivendicata l'importo erogato da INA Assitalia), oltre ad accessori di legge, al soddisfo, nonché con favore di spese e competenze di lite, con distrazione del difensore anistatario.

Il ricorso è fondato condividendo la scrivente le autorevoli argomentazioni di cui ai precedenti in atti (si veda in particolare sent. GL dott. Ada Bonfiglio n. 28471/2009 versta agli atti dalla parte ricorrente, alle cui motivazioni integralmente si rinvia; sentenza nr. 4468/2013 dott.ssa Mazzocca; sentenza 2924/2016 dott.ssa Gagliardi).

Il r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, intitolato "costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità, dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego" istituì un "Fondo per l'indennità agli impiegati" (art.



3), il quale avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli "aventi diritto", l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, dai contratti collettivi e dalle norme equiparate.

I datori di lavoro, privati e pubblici, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli "accantonamenti necessari" e poi, alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità, ricevendone l'importo dal Fondo.

Tuttavia i datori di lavoro erano "esclusi" (art. 4), ossia esonerati, dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora avessero stipulato contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura pacificamente privatistica, e purché questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati o ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra. Essa veniva pagata direttamente dall'assicuratore (art. 4, lett. c).

L'art. 9, prevedeva inoltre che "In caso di risoluzione del rapporto di impiego, l'indennità sarà dal datore di lavoro pagata all'impiegato o, in caso di morte, agli aventi diritto, all'atto della cessazione del servizio.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità, il fondo è obbligato a pagare al datore di lavoro che ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta stessa e nel limite dell'ammontare complessivo degli accantonamenti a lui intestati, la somma corrispondente a detta indennità, fermo restando l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità, all'atto della cessazione del servizio."

Sopravvenne la legge 29 maggio 1982 n. 297, la quale, anche riformando gli artt. 2120 e 2121 cod.civ., per quel che qui specificamente interessa, soppresse il Fondo di cui al r.d.l. cit. (art. 4, settimo comma) e destinò le sue disponibilità ai datori di lavoro "proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge" (art. 4, ottavo comma).

Stabilendo altresì che "Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate."

Ne consegue che le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 29/1979 non possono essere utilmente invocate, in parte qua, al fine di dirimere la presente controversia, tenuto conto, ad ogni modo, che la norma in questione è rivolta agli assicurati presso la Cassa di previdenza per



i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione del periodo assicurativo pregresso presso l'AGO.

Quanto alle disposizioni di cui alla legge 482/1988, che all'articolo 2 (Personale trasferito alle regioni) sancisce:

"1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziché alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi."

Il testo di legge rende palese la finalità consistente nella disciplina organica del trattamento pensionistico della categoria di lavoratori in questione, cui trova applicazione l'istituto del ricongiungimento d'ufficio (art. 6 citato) dei periodi assicurativi, attuato con l'automatico versamento dei contributi di pertinenza delle gestioni assicurative di provenienza a quelle di destinazione ai fini del diritto e della misura di una unica pensione (cfr art. 1 legge 29/1979).

Nulla invece risulta espressamente detto sulla disciplina dell'istituto che ne occupa - trattamento di fine servizio .

Ed allora, posto che non vi è prova agli atti che la CASMEZ, originario datore di lavoro, rientrasse tra i datori di lavoro esonerati dall'obbligo dei versamenti e, quindi, dall'obbligo di

costituire il detto rapporto assicurativo, per aver stipulato contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura privatistica, il dato normativo cui bisogna avere riguardo è unicamente il r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 che prevedeva l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato l'indennità, all'atto della cessazione del servizio, previa richiesta degli accantonamenti al Fondo.

Nel caso di specie, atteso che alla data di soppressione del fondo il datore di lavoro del ricorrente era ancora la Cassa per il Mezzogiorno, deve ritenersi che l'indennità di anzianità accantonata alla data del trasferimento nell'organico dei ruoli regionali (il 1° novembre 1983) andasse trasferita dalla Casmez alla Regione Campania, avuto riguardo al momento di maturazione del credito (cessazione definitiva del rapporto di lavoro).

In particolare la Regione Campania con propria legge ha dettato specifiche norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Casmez (cfr artt. 2 e 3 legge regionale n. 12 del 21.4.1997 BUR 5.5.1997 n. 22), nelle quali è espressamente prevista l'iscrizione al CPDEL dalla data del trasferimento nei ruoli della regione, al fine del trattamento di quiescenza.

Ne consegue che legittimato passivo all'erogazione del TFS è la Regione ed in conclusione, va riconosciuto al ricorrente il diritto all'emolumento in questione per il periodo dal 1.1.1978 al 31.10.1983, con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento del relativo importo.

Essendo il credito maturato alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro avvenuta nel caso di specie il 31.3.2010 (cfr. prospetto liquidazione TFS allegato 3 produzione di parte ricorrente) non risulta maturata l'eccepta prescrizione anche tenuto conto dell'atto interruttivo di cui alla missiva a firma del ricorrente datata 7.3.2014 e depositata il 12.3.2014 presso la Regione Campania (cfr. allegato 9 produzione di parte ricorrente).

In ordine alla quantificazione dello stesso, appaiono condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente, fondati su criteri corretti e non specificamente contestati dalla convenuta. In conclusione, la Regione Campania va condannata al pagamento a favore del ricorrente , a titolo di TFS, della somma di euro 3.768,65 (come quantificata nelle note autorizzate depositate in via telematica) oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche di serialità delle controversie.

P.Q.M.



- a) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento del trattamento di fine servizio relativo al periodo lavorativo dal 1.1.1978 al 31.10.1983;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento della somma di euro 3.768,65 in favore di Gallo Armando, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo ;
- c) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.200,00 a titolo di onorari, oltre IVA , CPA, Contributo unificato (euro118,50) nonché spese generali come per legge , con attribuzione.

Napoli 21.6.2017

Il Giudice del lavoro
Aquilina Picciocchi



Si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via Santa Lucia, 81



UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto *Uff. Giud.* ho notificato copia dell'antescritta

ante ad esso inteso, *concel. in edito*

nel designato domicilio, mediante consegna a cop:

a mani *impiegata Maria Luisa*

capace, i.c. addetto incaricato per la ricezione degli at:

- 2 AGO. 2017

~~CORTE APPELLO DI NAPOLI~~
Ufficiale Giudiziario
(*Raffaello De Mato*)

RECEVUE



(50 14 07)

Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 Unità Operativa Dirigenziale
 Quiescenza – Certificazioni Posizioni Assicurative
 Assicurazione Sociale Vita – Previdenza –
 Adempimenti connessi ai benefici contrattuali e L. 336/70

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 Direzione Generale Risorse Umane
 - 8 SET. 2017
 U.O.D. Fondi dirigenti e comparto - Monitoraggio
 spesa del personale - Esecuzione giudicati - Conto annuale
 50-14-06

DE FACCIS

All'Ufficio Speciale
 Avvocatura Regionale
 Pec: us01@pcc.regione.campania.it

All'Unità Operativa Dirigenziale
 Contenzioso del lavoro in collaborazione con
 l'Avvocatura regionale - Ufficio Disciplinare
 Sede

e, per conoscenza,

All'Unità Operativa Dirigenziale
 Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e
 comparto. Monitoraggio spesa del personale,
 Esecuzione giudicati. Conto annuale
 Sede

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017, 0590658 07/09/2017 13,08

Att. 501407 Quiescenza - Cert. par. applic...

Rev. Avvocatura Regionale

Classifica: 7.1.20. Settefauc. 031-L del 2017



Oggetto: Sentenza Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – n. 4926/2017 pubblicata il 21.06.2017 – R.G. 3505/2016 – nella causa GALLO Armando c/o Regione Campania. Relazione per proposizione appello.

E' pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane dall'Avvocatura Regionale ed acquisita al protocollo n. 580568 del 04.09.2017, la sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – accogliendo il ricorso, così statuisce:

- a) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento del trattamento di fine servizio relativo al periodo lavorativo dal 01.01.1978 al 31.10.1983;
- b) condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 3.768,65 in favore di Gallo Armando, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
- c) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio [omissis].

Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, proveniente dall'Ente disciolto Casmez, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Regione Campania dal 01.11.1983 (data del suo inquadramento nei ruoli regionali) fino al 31.03.2010, assumendo di aver ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione il solo trattamento di fine servizio maturato dal 01.11.1983 al 31.03.2010, ha chiesto la corresponsione di detto trattamento anche per il periodo trascorso alle dipendenze dell'ex Casmez (01.01.1978 – 31.10.1983).

Il Giudice di primo grado perviene all'accoglimento del ricorso sulla base di una ricostruzione parziale dei fatti e delle norme sottese alla fattispecie in esame.

L'Estensore, difatti, partendo dal corretto inquadramento della fattispecie nell'ambito di quanto previsto dal R.D.L. n. 5 del 08.01.1942, intitolato "costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità, dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego" perviene poi a conclusioni non condivisibili e palesemente errate.

La citata normativa del 1942 istituì un "Fondo per l'indennità degli impiegati" che avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli "aventi diritto", l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, dai CCNL e dalle norme equiparate.

I datori di lavoro, pubblici e privati, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli accantonamenti necessari e poi, alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità al dipendente cessato, ricevendone l'importo dal Fondo.

Esonerati dall'obbligo dei versamenti al Fondo e, quindi, dall'obbligo di costituire detto rapporto assicurativo, erano i soli datori di lavoro, pubblici o privati, che avessero stipulato contratti di "assicurazione o di capitalizzazione" di natura privatistica, purché questi avessero avuto come effetto la corresponsione, agli impiegati o ai loro aventi causa, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra.

Nel caso di specie, l'ex Casmez provvedeva all'indennità di fine rapporto dei propri dipendenti nelle forme previste dal citato R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5, versando gli occorrenti accantonamenti al "Fondo per le indennità degli impiegati" amministrato dall'INA, il quale emetteva polizza collettiva rappresentativa degli accantonamenti in data 01.03.1951.

Con l'articolo 4 della legge 297/1982 era stata tuttavia disposta la soppressione del predetto Fondo, con la previsione che le disponibilità di esso sarebbero state devolute ai datori di lavoro aventi diritto proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Nel caso di specie, atteso che alla data di soppressione del Fondo il datore di lavoro del ricorrente era ancora la Casmez, deve ritenersi, come affermato in diverse occasioni dallo stesso Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro (vedi sentenze allegate), che l'indennità di anzianità accantonata alla data del trasferimento nell'organico dei ruoli regionali (01.11.1983) andasse trasferita dalla Casmez alla Regione Campania, avuto riguardo al momento di maturazione del credito (cessazione definitiva del rapporto di lavoro). In ogni caso, gli accantonamenti disposti in favore di ciascun dipendente dell'ex Casmez costituivano il diritto e la misura del trattamento di fine servizio, comunque denominato, a ciascuno di essi spettante.

Ebbene, l'Estensore della sentenza che si impugna, partendo da tale ultima disposizione normativa, ritenendo che l'indennità di anzianità accantonata alla data del trasferimento nell'organico dei ruoli regionali (1° novembre 1983) andasse trasferita dalla Casmez alla Regione Campania e che la stessa, con la L.R. n. 12 del 24.04.1997 avesse dettato specifiche norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Casmez, prevedendo l'iscrizione dello stesso alla CPDEL dalla data di trasferimento nei ruoli della Regione ai fini previdenziali, ne fa discendere, quale conseguenza, che *"legittimato passivo all'erogazione del TFS è la Regione ed in conclusione, va riconosciuto al ricorrente il diritto all'emolumento in questione per il periodo dal 1.1.1978 al 31.10.1983, con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento del relativo importo"*.

La citata ricostruzione, per quanto apparentemente suggestiva, non tiene conto di sostanziali dati di fatto e di diritto, che di seguito si espongono.

Occorre prima di tutto esaminare il dettato normativo della Legge n. 482/1988 (Personale trasferito alle Regioni) il cui articolo 2 sancisce, al primo comma, che *"ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle Regioni, [...] è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla data della effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza"*. Il comma 3 di detta norma aggiunge: *"per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29"*.

La norma, pertanto, ha la finalità di disciplinare organicamente il trattamento pensionistico dei lavoratori in questione, cui applica l'istituto del ricongiungimento d'ufficio dei periodi assicurativi (art. 6 L. 29/79), attuato con l'automatismo dei versamenti dei contributi di pertinenza delle gestioni assicurative di provenienza a quelle di destinazione ai fini del diritto e della misura di una **unica pensione** (art. 1 L. 29/79).

Nulla prevede, invece, la citata Legge 482/1988 in ordine all'istituto del Trattamento di fine servizio oggetto della sentenza che ci occupa.

La Regione Campania, uniformandosi al citato dettato normativo, con L.R. n. 12 del 21.04.1997 ha previsto l'iscrizione alla CPDEL dalla data del trasferimento nei ruoli regionali ai fini del trattamento di pensionistico, senza tuttavia intervenire in merito alla destinazione di quanto maturato a titolo di TFR.

E' evidente, come peraltro riconosciuto dallo stesso Estensore, che il meccanismo per il calcolo e la liquidazione di detto istituto debba rinvenirsi nelle disposizioni di cui al citato R.D.L. n. 5 del 08.01.1942. La Casmez, infatti, in virtù di tale disposizione, versava al "Fondo per l'indennità degli impiegati" gestito dall'INA gli accantonamenti necessari per il TFR.

La Regione Campania, peraltro, ha legiferato in ordine all'omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale con la L. R. n. 15 del 12 giugno 1986 il cui articolo 2 prevede quanto segue:

"All'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 vengono aggiunti i seguenti commi: << Sono inoltre riconoscibili senza riscatto ai sensi dei commi precedenti altri periodi e/ o servizi già riscattati a tali fini presso l'Amministrazione di provenienza. Al personale di cui al 1° comma dell'articolo 1, inquadrato nei ruoli regionali con effetto dall' 1 febbraio 1981, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio, maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'Ente di provenienza, **limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad esso riferito sia stato versato alla Regione**. Comunque, gli Enti previdenziali o gli uffici liquidatori degli enti soppressi o gli istituti assicuratori sono tenuti a versare alla Regione gli importi già accreditati presso gli stessi enti o istituti a favore del personale trasferito alla Regione;

b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro 6 mesi dal versamento l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 1° comma dell'art. 1, in relazione alla posizione

giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all' INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell' ordinamento di provenienza;

c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all' art. 1, in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione. Il personale interessato, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nei ruoli regionali può rinunciare all' applicazione del precedente comma e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, o dall' istituto assicuratore, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale >>.

L'articolo 3 della medesima legge prevede che: "All' art. 4 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 15 viene aggiunto il seguente comma: << Per il personale inquadrato o da inquadrare nei ruoli regionali con decorrenza successiva al 31 gennaio 1981, i termini indicati al 1° comma scadono entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero 3 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento >>.

Pertanto, la richiesta ricongiunzione ai fini di un unico trattamento di fine servizio per i periodi di servizio prestati negli Enti di provenienza presuppone che gli stessi Enti abbiano versato alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio, circostanza che non è mai avvenuta per i dipendenti della disciolta Casmez.

A dimostrazione di detto assunto milita la comunicazione che l'Assessore al Personale p.t. indirizzò il 22.06.1993 all' Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno, con la quale chiedeva a detta Agenzia – sul presupposto del mancato trasferimento di quanto accantonato nel disciolto Fondo ex R.D.L. n. 5/1942 – di trasferire direttamente agli interessati l'indennità maturata al 31.10.1983.

Ulteriore conferma di ciò, si rinviene nel contenuto della nota del Ministero del Bilancio prot. 6/24410 del 25/09/1995 che, in relazione alla Situazione economica TFR del personale ex Casmez, si limita a **trasmettere le copie delle polizze collettive accese presso l'Ina che garantiscono il trattamento di fine rapporto in favore dei singoli dipendenti ancora in servizio.**

Si richiama, altresì, la comunicazione del Commissario Unico referente del 19/09/2002 che ancora riferisce al Ministero in ordine alle doglianze del personale ex Casmez relative, fra l'altro, all'indennità di anzianità, evidenziando il mancato trasferimento delle somme nonché la non contabilizzazione delle stesse in favore delle Regioni.

Ne consegue, per tutto quanto detto, che il trattamento di fine servizio, comunque denominato, maturato dal sig. Gallo Armando per il periodo di servizio prestato presso l'ex Casmez, andava calcolato e liquidato dal Fondo ex R.D.L. n. 5/1942 sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro in forza della disciplina vigente per il proprio personale (cfr. art. 87 dell'ordinamento del personale ex Casmez).

Ed infatti, è proprio quello che è avvenuto.

L'odierno appellato, infatti, con le note autorizzate all'udienza di primo grado del 21.06.2017, ridimensiona la propria pretesa "sottraendo dalla somma originariamente rivendicata l'importo erogato da INA Assitalia [...]" (pag. 2 sent. n. 4976/2017).

Il trattamento di fine servizio per il periodo prestato alle dipendenze della ex Casmez (01.01.1978 – 31.10.1983) è stato pertanto già erogato. Null'altro è dovuto dalla Regione

Campania, peraltro non titolare del rapporto assicurativo dei propri dipendenti, che si instaura direttamente tra questi ultimi e gli enti previdenziali (cfr. Cass. 5 luglio 2002 n. 9774; Cass. 22 marzo 2001 n. 4141; Cass. 18 febbraio 1986 n. 970).


Quanto avvenuto dimostra la correttezza della ricostruzione giuridico-normativa effettuata e conferma che, legittimamente, la Regione Campania ha quantificato, presso l'Ente Previdenziale INPS ex INPDAP - gestione INADEL -, il periodo di erogazione del TFS a carico di detto Ente per l'ex dipendente a decorrere dal suo inquadramento nei ruoli regionali (01.11.1983) e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto esposto, si chiede di appellare la sentenza resa dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - n. 4926/2017 pubblicata il 21.06.2017 - R.G. 3505/2016 - nella causa GALLO Armando c/o Regione Campania.

Si allegano:

1. Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4743/2014 e sentenze Tribunale di Napoli n. 30503/2009, 4755/2010, 6809/2010;
2. Nota Ministero del Bilancio 6/24410 del 25.09.1995;
3. nota Assessore al Personale p.t. del 22.06.1993;
4. nota Commissario Unico Referente del 19.09.2002.

Il Dirigente
Dott. Eduardo Ascione



Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-

Numero 4976/2017

Dip. GALLO ARMANDO

Avv. MONETTI FRANCESCO

Diritti e onorari			1.200,00
spese generali	15,00%	1.200,00	<u>180,00</u>
			1.380,00
CPA	4%	1.380,00	<u>55,20</u>
			1.435,20
IVA	22%	1.435,20	315,74
TOTALE FATTURA			1.750,94
RITENUTA	20%	1.380,00	276,00
NETTO A PAGARE			1.474,94

Contributo Unificato stabilito in sentenza			118,50
TOTALE FATTURA	1.750,94 +	118,50 =	1.868,90
NETTO A PAGARE	1.474,94 +	118,50	1593,44



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 02

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 02, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Stipa Fiorella nata a Napoli il matr. c.f.

Avv. Formicola Massimiliano

INPS Sede Provinciale di Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con email del 07/09/2017 l'INPS di Napoli, ha trasmesso la sentenza n.3074/2017 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 13/04/2017.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda *attore* proposta dall'ex dipendente Stipa Fiorella tesa alla corresponsione delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva a seguito di inquadramento nella categoria C con decorrenza dal 01/10/1978 e nella categoria D con decorrenza dal 17/09/1982, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente della somma complessiva di €. 70.296,16 a titolo di differenze retributive, €. 7.365,68 a titolo di rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed € 29.358,59 a titolo di interessi legali fino al 02/12/2016 oltre ulteriori interessi da detta data all'attualità.



Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al versamento in favore dell'INPS delle relative differenze retributive e al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 5.600,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge con attribuzione.

Il Tribunale di Napoli ha, inoltre condannato l'Ente regionale, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS, liquidate in complessivi €. 900,00 oltre rimborso spese forfettarie IVA e CPA come per legge.

L'ex Unità Operativa Dirigenziale 06 con nota prot. n 593919 del 08/09/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 681554 del 17/10/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti alla ricorrente sig.ra Stipa Fiorella come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, l'ex Unità Operativa Dirigenziale 06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n 593919 del 08/09/2017, ha chiesto alla U.O.D. 01 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

"Con la sentenza n. 3047/2017 il Giudice del Lavoro di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento delle somme rivendicate dalla ricorrente Stipa Fiorella sulla scorta della precedente pronuncia n. 2338/2012 del Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto l'inquadramento della stessa nella categoria C – ex sesta qualifica funzionale - con decorrenza 1/10/1978 e nella categoria D – ex settima qualifica funzionale – con decorrenza 17/09/1982 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali nn.12/81 e 41/81.

La decisione, in particolare, accoglie la richiesta della ricorrente condannando la Regione in base ai conteggi formulati da parte ricorrente, e condivisi nella relazione tecnica del CTU.

All'accoglimento del ricorso segue l'obbligo di regolarizzazione contributiva a carico della Regione"

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n.3074/2017 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 13/04/2017.

TOTALE DEBITO**€. 141.052,77**

Sig.ra Stipa Fiorella matr.

Differenze retrib.

€. 70.269,16

Rivalutazione fino al 31/12/1994 su diff. Retrib.

€. 7.365,68



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Interessi legali al 27/03/2018 su diff. Retrib.
Oneri riflessi
IRAP

€ . 29.425,82
€ . 18.813,16
€ . 5.972,88
€ . 131.846,70

Competenze per spese di giudizio Avv. Formicola Massimiliano € . 8.171,07
Competenze per spese di giudizio INPS Napoli € . 1.035,00
€ . 9.206,07

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n.3074/2017 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 13/04/2017
- Prospetti di calcolo competenze legali

Napoli, 30/10/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

Nr RG.26317/2015

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Nella persona del giudice unico dott. Maria Pia Mazzocca
alla udienza del ...13/4/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

STIPA Fiorella, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimiliano Formicola ed elett. te
domiciliata in [redacted] alla via [redacted]

RICORRENTE.

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,
rappresentato e difeso dall' Avv. Alba Di Lascio, giusta procura speciale per notaio
Cimmino, elett. te domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81

RESISTENTE

E

INPS, Istituto Nazionale previdenza Sociale, rappresentata e difesa giusta procura
speciale dall' Avv. Maria Sofia Lizzi ed elett. te domiciliata presso la sede INPS alla
via De Gasperi 55, Napoli

RESISTENTE

Fatto e diritto

Con ricorso depositato l'1.2.2015 la ricorrente, premesso che il Tribunale di Napoli
con sentenza n. 2338 del 12.3.2012 dichiarava il diritto del ricorrente all'
inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1.10.1978 e
nella categoria D ex VII livello funzionale, con decorrenza 17.9.1982 e condanna della
convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquidava per
intero in euro 1100 oltre IVA e CPA; che tale decisione era notificata in forma
esecutiva in data 11.5.2016; che con atto stragiudiziale protocollato 28 maggio 2015 si
invitava la Regione a dare immediata esecuzione della sentenza e disporre il
reinquadramento giuridico anche in termini economici e pensionistici, con



Usc. Ex.

corresponsione delle differenze contributive e contributive maturate in applicazione della legge citata, assegnando il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto stragiudiziale; che la Regione dava parzialmente seguito alla diffida del ricorrente ed in data 3/7/2015 emetteva il decreto dirigenziale n. 8 avente ad oggetto la "presa atto sentenza del tribunale di Napoli n. 3338/12 ex dipendente Stipa Fiorella nata. 1961" che con tale provvedimento si decretava di prendere atto della richiamata sentenza, che il tribunale all'esito del giudizio aveva accertato che la ricorrente fin dall'assunzione svolgeva mansioni superiori, che l'accertamento si fondava su provvedimenti dirigenziali della Regione che riconoscevano lo svolgimento di mansioni non appartenenti alla categoria di assunzione o appartenenti a categorie superiori; che pertanto con il ricorso la Stipa voleva dar corso anche al riconoscimento economico Depositava pertanto conteggi invocando anche la regolarizzazione contributiva Chiedeva pertanto accogliersi il ricorso con condanna della Regione al pagamento della somma di euro 119.736,85 oltre accessori di legge o altra somma da accertarsi eventualmente anche a mezzo CTU, con accertamento della somma relativa alla differenza contributiva sulle differenze economiche come da conteggi, in subordine e in accoglimento dell'istanza di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. condannare l'ente al versamento in favore della Stipa della somma di euro 119.736,95 oltre interessi e rivalutazione o diversa somma da accertarsi a mezzo CTU con condanna alle differenze contributive

Si costituiva la Regione contestando la domanda anche in ordine alla quantificazione operata con i conteggi chiedendone il rigetto.

Si costituiva l'INPS eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità al rapporto in contestazione, non formulando il ricorrente alcuna richiesta nei confronti dell'ente, né potendosi per l'autonomia del rapporto lavorativo e di quello previdenziale ravvisarsi un dovere dell'Istituto di subire il giudizio previdenziale. Chiedeva in caso di accoglimento della domanda la condanna della Regione al versamento delle differenze contributive

La domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Regione è fondata e pertanto va accolta. Essa infatti trova il suo presupposto nella sentenza n. 2338/2012 che

Ufficio di
CANTO SPA
MILANO
CANTO SPA
MILANO

riconosceva il presupposto giuridico ovvero il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1.10.1978 e nella categoria D, ex VII livello funzionale, con decorrenza 17.9.1982 e portarla tendeva, a seguito dell'accertamento in esso contenuto, a riconoscere al ricorrente il relativo trattamento economico.

In merito i conteggi formulati dal ricorrente o contestati da parte resistente sono stati valutati dal CTU che con approfondita relazione condivisa da questo giudice, ha accertato che a seguito dell'inquadramento della ricorrente nella categoria C, ex VI livello funzionale, con decorrenza 1.10.1978 e nella categoria D ex VII livello funzionale, con decorrenza 17.9.1982; ad esso compete a titolo di differenze retributive la somma di euro 70.269,16, di euro 7.365,68 a titolo di rivalutazione monetaria fino al 31.12.1994 ed di euro 29.358,59 a titolo di interessi legali fino al 2.12.2016 oltre ulteriori interessi da detta data all'attualità.

All'accoglimento del ricorso segue l'obbligo della Regione, quale datore di lavoro, di pagare le differenze contributive relative al diverso trattamento economico riconosciuto a seguito della richiamata sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tra il ricorrente e la Regione con attribuzione.

Essendo emerso a seguito del giudizio l'obbligo della Regione Campania di versare i contributi all'INPS ne consegue la condanna della Regione Campania a pagare le spese di giudizio in favore dell'INPS.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della complessiva somma di euro 70.269,16 a titolo di differenze retributive, euro 7.365,68 a titolo di rivalutazione monetaria fino al 31.12.1994 ed euro 29.358,59 a titolo di interessi legali fino al 2.12.2016 oltre ulteriori interessi da detta data all'attualità;
- 2) condanna la Regione Campania al versamento in favore dell'INPS delle relative differenze contributive;

3) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre rimborso spese tariffarie Iva e Cpa come per legge con affidamento;

4) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' INPS liquidate in complessivi euro 900,00 oltre rimborso spese tariffarie Iva e Cpa come per legge . . .

5) Si assegna giorni 60 per il deposito della sentenza .

Napoli 13.4.2017

Il Giudice del lavoro

Dr. Maria Pia Mazzocco

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3074/2017
Dip. Stipa Fiorella
Avv. Formicola Massimiliano**

Diritti e onorari			5.600,00
spese generali	15,00%	5.600,00	<u>840,00</u>
			6.440,00
CPA	4%	6.440,00	<u>257,60</u>
			6.697,60
IVA	22%	6.697,60	1.473,47
TOTALE FATTURA			8.171,07
RITENUTA	20%	6.440,00	1.288,00
NETTO A PAGARE			6.883,07



**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3074/2017
Dip. Stipa Fiorella
INPS**

Diritti e onorari			900,00
spese generali	15,00%	900,00	<u>135,00</u>
			1.035,00
			<u>1.035,00</u>
TOTALE FATTURA			1.035,00